Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 286

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 28 novembre 1958** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. **10 020** - Semestrale L. **5520**
Trimestrale L **3010** - Un fascicolo L **50**
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA · Abbonamento annuo L **10.020** - Semestrale L. **5520**
Trimestrale L. **3010** - Un fascicolo L. **50**
All'ESTERO · il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze), via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 ottobre 1958, n. **1025.**

Modifiche allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 61. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di « fisica nucleare applicata alla medicina ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1958

GRONCHI

MORO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1958
Atti del Governo, registro n. 115, *foglio n.* 36. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
22 agosto 1958, n. **1026.**

Abrogazione e sostituzione dello statuto della Fondazione « Ghislieri » di Pavia.

N. 1026. Decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene abrogato e sostituito lo statuto della Fondazione « Ghislieri » di Pavia.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1958
Atti del Governo, registro n. 115, *foglio n.* 25. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 settembre 1958, n. 1027.

Autorizzazione all'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori, E.N.A.L., con sede in Roma, ad accettare una donazione.

N. 1027. Decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1958, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori, E.N.A.L., con sede in Roma, viene autorizzato ad accettare la donazione disposta dai signori Tullio Musso e Ottavio Anfosso con atto pubblico 22 dicembre 1934, n. di repertorio 7023, a rogito del notaio Tomaso Navone in Andora (Savona), e consistente in due appezzamenti di terreno contigui situati in detto Comune, sui quali insiste il fabbricato di piani uno e vani uno costruito dall'E.N.A.L. descritto in catasto urbano al mappale n. 734, foglio n. 37.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1958
Atti del Governo, registro n. 115, *foglio n.* 21. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1958.

Modificazioni al terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Cremona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto Presidenziale 1° febbraio 1957, n. 733, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 giugno 1957, con il quale venne approvato il terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Cremona, nel quale, tra l'altro, furono inclusi la roggia Acquarossa, il cavo Cerca e il colatore Morbasco;

Visto il ricorso presentato dall'avv. Antonio Nonnis per conto e nell'interesse del civico naviglio e della roggia Acquarossa con il quale è stato chiesto:

a) che sia chiarito ogni dubbio circa la natura privata del civico naviglio, escluso dall'elenco sopra indicato in seguito ad opposizione prodotta durante la istruttoria di legge, ma con motivazione che potrebbe ingenerare dubbi, a detta del ricorrente, sulla natura del corso d'acqua in parola;

b) che sia cancellata da detto elenco la roggia Acquarossa, in esso inclusa, malgrado che dal decreto stesso di approvazione risulti che sia da accogliere la opposizione prodotta nel corso dell'istruttoria di legge;

Ritenuto che non possono sussistere dubbi sulla natura privata del civico naviglio, trattandosi di un canale di derivazione dall'Oglio già cancellato dal n. 17 dell'elenco principale, giusta sentenza del Tribunale delle acque pubbliche di Milano 20 luglio-15 novembre 1921, e successivo atto di transazione 11 giugno 1929; infatti il canale non è stato incluso nell'elenco;

Ritenuto, pertanto, che non è necessario provvedere in merito;

Ritenuto che l'inclusione nell'elenco della roggia Acquarossa è dovuta ad evidente errore materiale dal momento che dal contesto del decreto Presidenziale 1° febbraio 1957 sopracitato risulta riconosciuta la sua natura privata e la necessità conseguente di escludere tale corso d'acqua dall'elenco delle acque pubbliche;

Considerato che il cavo Cerca venne incluso nel terzo elenco suppletivo benchè già iscritto nell'elenco principale nel quale deve rimanere iscritto non essendo stato oggetto della richiamata sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche di Milano e, pertanto, deve essere depennato da quello suppletivo;

Che il colatore Morbasco già iscritto nell'elenco principale era stato incluso senza motivo anche nell'elenco suppletivo e pertanto ne deve essere depennato;

Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 238 del 28 marzo 1958;

Visto l'art. 1 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

La roggia Acquarossa è depennata dal terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Cremona approvato con decreto Presidenziale 1° febbraio 1957, n. 733, dove figura iscritta per errore materiale al n. 5.

Art. 2.

Il colatore Morbasco e il cavo Cerca sono depennati dal detto elenco suppletivo, dove figurano iscritti ai numeri 16 e 17, risultando essi già compresi nell'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Cremona.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1958

GRONCHI

TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1958
Registro n. 52 Lavori pubblici, foglio n. 52 — Izzi

(6254)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1958.

Costruzione del nuovo edificio della pretura di Cassano d'Adda.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO E PER IL TESORO

Viste le deliberazioni consiliari 24 giugno 1957, n. 93, e 26 luglio 1957, n. 102, 103 e 104, del comune di Cassano d'Adda;

Vista la decisione 11 novembre 1957, n. 78001, della Giunta provinciale amministrativa di Milano che approva la deliberazione comunale di assunzione di mutuo con la Cassa di risparmio delle Provincie lombarde per la costruzione di un edificio da destinare a sede della pretura di Cassano d'Adda;

Visto il progetto, il preventivo di spesa e gli atti allegati;

Viste le leggi 25 giugno 1956, n. 702, e 15 febbraio 1957, n. 26;

Ritenuta la necessità che sia costruito l'edificio di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

Il comune di Cassano d'Adda è autorizzato, per eseguire la costruzione di un nuovo edificio destinato a sede dei propri uffici giudiziari, secondo il progetto esecutivo presentato e approvato, a firma dell'ing. Alessandro Albertini, a cedere, alla Cassa di risparmio delle Provincie lombarde, per la durata di anni dieci ed a partire dall'esercizio finanziario 1958-1959, parte (L. 200.000) del contributo che lo Stato gli corrisponde annualmente a termini della legge 24 aprile 1941, n. 392, modificata dall'art. 5 della legge 2 luglio 1952, n. 703, per il servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari.

Art. 2.

Per l'esecuzione dell'opera sopra indicata il predetto Comune è autorizzato a contrarre un mutuo con la Cassa di risparmio delle Provincie lombarde, nei limiti di L. 29.700.000, applicandosi al mutuo stesso le norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 3.

Allo stesso scopo al Comune predetto è concesso un contributo integrativo, da prelevarsi sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia a termini dell'art. 1 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 3.500.000 annue e per la durata di anni dieci a partire dall'esercizio finanziario 1958-1959.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 ottobre 1958

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

Il Ministro per l'interno
TAMBRONI

Il Ministro per il tesoro
ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1958
Registro n. 11 *Grazia e giustizia, foglio n.* 229. — BOVIO

(6375)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1958.

Aggregazione delle operaie giornaliere, assunte con mansioni di visitatrici doganali, al settore del commercio della Cassa unica assegni familiari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 81 del testo unico 30 maggio 1955, n. 797;

Vista l'istanza avanzata dal Ministero delle finanze, tendente ad ottenere l'aggregazione alla Cassa unica per gli assegni familiari delle operaie giornaliere assunte con mansioni di visitatrici doganali ai sensi dell'art. 3, ultimo comma della legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Decreta:

Articolo unico.

Le operaie giornaliere assunte con mansioni di visitatrici doganali alle dipendenze del Ministero delle finanze ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della legge 26 febbraio 1952, n. 67, sono aggregate al settore del commercio della Cassa unica per gli assegni familiari ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni stessi, a decorrere dal 1° novembre 1957.

Roma, addì 20 ottobre 1958

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
VIGORELLI

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per il tesoro
ANDREOTTI

(6367)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1958.

Convocazione dei corpi elettorali per la elezione dei magistrati componenti del Consiglio superiore della magistratura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 18, n. 1, e 21, comma secondo e terzo, della legge 24 marzo 1958, n. 195, contenente norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura;

Visti gli articoli 12, 15 e 66, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, contenente disposizioni di attuazione e di coordinamento della legge predetta;

Decreta:

Sono convocati i corpi elettorali per la elezione dei magistrati componenti del Consiglio superiore della magistratura.

Le votazioni avranno luogo, presso gli uffici giudiziari indicati negli articoli 25 della precitata legge e 2 del precitato decreto, dalle ore 9 alle ore 14 di domenica 18 gennaio 1959.

Roma, addì 8 novembre 1958

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *novembre* 1958
Registro n. 12 *Grazia e giustizia, foglio n.* 42. — BOVIO

(6376)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1958.

Nomina del presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Livorno.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Visto il decreto interministeriale 20 aprile 1958, con il quale il Prefetto di Livorno venne nominato commissario straordinario della Camera di commercio, industria e agricoltura di Livorno;

Considerata la necessità di provvedere alla ricostituzione dei normali organi amministrativi del predetto Ente;

Decreta:

Il sig. Arno Ardisson è nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Livorno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 novembre 1958

Il Ministro per l'industria e per il commercio
BO

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
FERRARI AGGRADI

(6377)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 11 novembre 1958 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Walter Hoeffler, Console onorario della Repubblica Federale di Germania a Sassari, con giurisdizione sulle provincie di Sassari, Nuoro e Cagliari.

(6239)

In data 11 novembre 1958 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla signorina Winifred B. Dana, Vice console degli Stati Uniti d'America a Napoli.

(6242)

In data 11 novembre 1958 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. John W. Auchincloss, Console degli Stati Uniti d'America a Trieste.

(6243)

In data 11 novembre 1958 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Mahmoud Salah Eddine Wali, Console generale della Repubblica Araba Unita a Genova, con giurisdizione sulle regioni del Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria.

(6245)

In data 11 novembre 1958 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Ismail Osman Tamman, Console della Repubblica Araba Unita a Napoli con giurisdizione sulle regioni della Campania, Puglie, Basilicata, Calabria e Sicilia.

(6246)

In data 11 novembre 1958 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Ahmed Nagui Kamal Olama, Console generale della Repubblica Araba Unita a Roma, con giurisdizione sulle regioni del Lazio, Abruzzi, Molise, Umbria, Marche e Sardegna.

(6247)

In data 11 novembre 1958 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Gamal Eldin Mansour, Console generale della Repubblica Araba Unita a Trieste, con giurisdizione sulle Provincie della Venezia Giulia (compresa la provincia di Trieste), Venezia Euganea e Venezia Tridentina.

(6248)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario di Pelugo, con sede nel comune di Pelugo (Trento) e nomina della Deputazione provvisoria dell'ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1958, registro n. 18, foglio n. 191, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio irriguo di miglioramento fondiario di Pelugo, con sede nel comune di Pelugo (Trento), ed è stata nominata la Deputazione provvisoria dell'ente nelle persone dei signori:

Campidelli Leone fu Romano, presidente.

Chiodega Pacifico fu Paolo, Chiodega Giulio di Attilio, Collini Modesto, Ferrari Gino di Erminio, Pollini Giovanni fu Luigi e Scavazzini Giuseppe fu Giuseppe, membri.

(6220)

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario per l'irrigazione a pioggia Roggia dei Molini, con sede nel comune di Monticelli Brusati (Brescia), e nomina della Deputazione provvisoria dell'ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 1958 registro n. 18, foglio n. 262, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario per l'irrigazione a pioggia Roggia dei Molini, con sede nel comune di Monticelli Brusati (Brescia) ed è stata nominata la Deputazione provvisoria dell'ente nelle persone dei signori:

Gitti Angelo, Ghidoni prof. Giuseppe, Nulli Oreste, Belleri Giuseppe e Maiessi Giovanni fu Enrico.

(6334)

Trasferimento dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di alcuni terreni in comune di Grosseto

Con decreto 10 novembre 1958, n. 1576, del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il trasferimento, dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato, dei terreni riportati al catasto del comune di Grosseto al foglio 38, particelle 6 e 13 e al foglio 35 particella 13, per una superficie complessiva di Ha 0.45.50.

(6335)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di due zone di terreno già facenti parte dell'alveo del torrente Tasso, in comune di Caprino Veronese (Varese).

Con decreto 29 marzo 1958, n. 664, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di due appezzamenti di terreno già facenti parte dell'alveo del torrente Tasso, nel comune di Caprino Veronese (Verona), segnati nel catasto dello stesso Comune alla sezione C, foglio 9°, mappale 732 (mq. 189) e alla sezione A, foglio 12°, mappale 606 (mq. 268) di complessivi mq. 457, indicati nelle planimetrie 14 settembre 1956 in scala 1:2000, dell'Ufficio tecnico erariale di Verona, planimetrie che fanno parte integrante del decreto stesso.

(6222)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un relitto d'alveo del fiume Dese, in comune di Venezia

Con decreto 16 settembre 1958, n. 746, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un relitto d'alveo del fiume Dese, in comune di Venezia Sezione Mestre, segnato nel catasto dello stesso Comune al foglio n. 1, mappale 121/3, di mq. 250, indicato nella planimetria rilasciata dall'Ufficio tecnico erariale di Venezia il 13 settembre 1957, in scala 1:2000, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(6202)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un relitto d'alveo in sinistra del fiume Piave, in comune di San Donà di Piave (Venezia).

Con decreto 9 settembre 1958, n. 745, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un relitto d'alveo in sinistra del fiume Piave, in comune di San Donà di Piave (Venezia), segnato nel catasto dello stesso Comune al foglio 55, mappale 93/c, di Ha 0.10.00, indicato nella planimetria 30 novembre 1955, in scala 1:2000, dell'Ufficio tecnico erariale di Venezia, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(6221)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria

Il dott. Luciano Caucino, nato a Reims il 5 febbraio 1927, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Torino a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti il 28 febbraio 1953.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Torino.

(6339)

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Beniamino Cremer, nato a Leova (Romania) il 21 novembre 1932, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia rilasciatogli dall'Università di Napoli a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1931-32.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(6340)

Vacanza della cattedra di «patologia generale» presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Siena

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Siena è vacante la cattedra di «patologia generale» cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6379)

Vacanza della cattedra di «filosofia teoretica» presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Napoli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Napoli è vacante la cattedra di «filosofia teoretica» cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6380)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di titoli di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 3.

In conformità delle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 37 della legge 12 agosto 1957, n. 752, si notifica che, ai termini dell'art. 73 del citato regolamento è stata denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, ed è stata fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati nuovi certificati.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	504585	Parciasepe Filippo di Antonio, domiciliato a Guardia Sanframondi (Benevento). Vincolato per cauzione dovuta dal titolare quale tesoriere della Congregazione di Carità di Guardia Sanframondi	140 —
P. R. 3,50 % (1934)	481235 (usufrutto)	Gallotti Giuseppe e Pierugo di Guido, minori, sotto la patria potestà del padre, domiciliati a Pavia e figli nascituri di detto Gallotti Guido fu Giuseppe con usufrutto a questo ultimo	2.117,50
Id.	478431 (nuda proprietà e usufrutto)	Come sopra	4.462,50
Id.	335236 (nuda proprietà)	Scuccimarri Maria Concetta fu Giacomo moglie di Simsi Salvatore, domiciliata a Roma, con usufrutto a Denovellis Paolina fu Giovambattista vedova Scuccimarri Giacomo, domiciliata a Sannicandro di Bari	1.165,50
Rendita 5 % (1935)	269131 (usufrutto)	Sorrentino Vincenzo fu Francesco, interdetto, sotto la tutela della moglie Senatore Restituta fu Francesco, domiciliato a Cava dei Tirreni (Salerno), con usufrutto a favore di Apicella Adele fu Vincenzo domiciliata a Cava dei Tirreni	10.500 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla prima delle prescritte due pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 11 novembre 1958

Il direttore generale: SCIPIONE

(6086)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 272

Corso dei cambi del 27 novembre 1958 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,68	624,65	624,64	624,65	624,60	624,65	624,65	624,70	624,65	624,65
$ Can.	646,25	645,50	645,80	645,75	645,25	644,60	645,875	645 —	644,50	645,50
Fr. Sv. lib.	145,65	145,68	145,68	145,69	145,60	145,70	145,74	145,67	145,69	145,70
Kr. D.	90,22	90,27	90,28	90,28	90,25	90,28	90,28	90,25	90,28	90,25
Kr. N.	87,21	87,23	87,27	87,25	87,24	87,26	87,24	87,25	87,29	87,25
Kr. Sv.	120,58	120,64	120,64	120,63	120,60	120,64	120,64	120,63	120,64	120,65
Fol.	164,98	165,06	165,05	165,045	165 —	165,04	165,05	165 —	165,02	165,05
Fr. B.	12,50	12,5125	12,5125	12,51125	12,5035	12,51	12,51125	12,50	12,50	12,505
Fr. Fr.	148,24	148,27	148,28	148,24	148,25	148,25	148,28	148,20	148,24	148,25
Fr. Sv. acc.	142,62	142,645	142,67	142,655	142,65	142,65	142,66	142,62	142,64	142,65
Lst.	1744,78	1745,55	1745,60	1745,50	1745,50	1745,90	1745,375	1745,50	1745,70	1745,50
Din. occ.	149,18	149,24	149,24	149,235	149,22	149,22	149,235	149,20	149,22	149,22
Scell. Aust.	24,08	24,10	24,10	24,09625	24,10	24,09	24,10125	24,10	24,09	24,10

Media dei titoli del 27 novembre 1958

Rendita 3,50 % 1906	71,075
Id. 3,50 % 1902	68 —
Id. 5 % 1935	99,60
Redimibile 3,50 % 1934	87,925
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	83,15
Id. 5 % (Ricostruzione)	95,925
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	94,55
Id. 5 % 1936	98,925
Id. 5 % (Città di Trieste)	94,65
Id. 5 % (Beni Esteri)	94,35
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	103,075
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	100,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	99,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	99,475
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	99,125
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	99,175
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	99,125
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	99,325
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	97,825

Il Contabile del Portafoglio dello Stato ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 novembre 1958

1 Dollaro USA	624,65
1 Dollaro canadese	645,812
1 Franco svizzero lib.	145,715
1 Corona danese	90,28
1 Corona norvegese	87,245
1 Corona svedese	120,635
1 Fiorino olandese	165,047
1 Franco belga	12,511
100 Franchi francesi	148,26
1 Franco svizzero acc.	142,657
1 Lira sterlina	1745,437
1 Marco germanico	149,235
1 Scellino austriaco	24,099

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

278° Elenco dei provvedimenti di concessione mineraria emanati in virtù del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e del decreto Presidenziale 28 giugno 1958, n. 620.

Decreto Ministeriale 25 luglio 1958, registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 1958, registro n. 4 Industria e commercio, foglio n. 162, con il quale il ricorso gerarchico 20 settembre 1956, della signora Verri Caterina Ernestina, contro il decreto del Prefetto di Alessandria, 11 luglio 1956, con il quale la concessione di acqua minerale denominata « Feja » sita nel comune di Castelletto d'Orba, provincia di Alessandria, di cui è attualmente titolare il sig. Raffo Alfredo, è stata ampliata da Ha 1 16 80 ad Ha 11, è accolto e conseguentemente il decreto stesso è annullato.

Decreto Ministeriale 18 settembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1958, registro n. 4 Industria e commercio, foglio n. 199, con il quale la concessione di coltivare i giacimenti di feldspato e caolino nella località « Menta », del comune di Tornolo, provincia di Parma, di cui è titolare la S. A. Mineraria Appenninica, è trasferita ed intestata, a decorrere dalla data del decreto stesso, alla « Industria cementi Giovanni Rossi S. p. A. », con sede in Milano.

Decreto Ministeriale 18 settembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1958, registro n. 4 Industria e commercio, foglio n. 200, con il quale la concessione di coltivare i giacimenti di feldspato e caolino nella località « Varviaro », del comune di Tornolo, provincia di Parma, di cui è titolare il dott. Colombro Calzolari, è trasferita ed intestata, a decorrere dalla data del decreto stesso, alla « Industria cementi Giovanni Rossi S. p. A. », con sede in Milano.

Decreto Ministeriale 18 settembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1958, registro n. 4 Industria e commercio, foglio n. 241, con il quale alla Società San Benedetto, con sede in Napoli, è accordata la concessione del giacimento di anidride carbonica nella località denominata « San Benedetto », nel territorio dei comuni di Ailano e Pratella, provincia di Caserta, per la durata di anni venticinque, a decorrere dalla data del decreto stesso.

Errata corrige — Nella inserzione contenuta nell'elenco n. 252 del 18 ottobre 1958, relativa al decreto dell'ingegnere capo del Distretto minerario di Bologna 1° agosto 1958, con il quale è stata rilasciata alla ditta Fusi Giuseppe e Musso Oreste la concessione denominata « Predosa », le parole « Puri » e « Perdosa », vanno corrette rispettivamente in « Fusi » e « Predosa ».

(6333)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di architetto aggiunto nella carriera direttiva delle Soprintendenze alle antichità e belle arti

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e sue successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n 2690, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e sue successive modificazioni,

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n 3164, concernente l'ordinamento delle Soprintendenze alle antichità e belle arti e sue successive modificazioni,

Visto il regio decreto 8 aprile 1940, n 2241, relativo al passaggio degli aiuti e assistenti universitari nei ruoli di altre Amministrazioni;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n 1305, concernente i ruoli e le carriere del personale delle Soprintendenze alle antichità e belle arti;

Visto il decreto luogotenenziale 5 maggio 1918 n 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n 734, sugli istituti di istruzione artistica;

Visto l'art 58 del regio decreto 31 dicembre 1923, n 3123;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n 368, relativo alla presentazione dei documenti nei concorsi,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1957, n 270,

Visto la legge 3 maggio 1955, n 448,

Visto la legge 5 giugno 1951, n 376;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3,

Decreta:

Art 1.

Sono indetti i seguenti concorsi a posti di architetto aggiunto nella carriera direttiva delle Soprintendenze alle antichità e belle arti (coefficiente 229)·

a) un concorso per titoli ed esame a sette posti di architetto aggiunto

b) un concorso per titoli ed esame colloquio ad un posto di architetto aggiunto riservato agli assistenti universitari di ruolo che alla data del presente bando abbiano conseguito la nomina da almeno cinque anni e siano assistenti di una delle seguenti cattedre storia dell'arte e stili dell'architettura, rilievo dei monumenti ed elementi di architettura o di composizione architettonica, elementi o caratteri costruttivi e stilistici dei monumenti, urbanistica

Qualora il posto di cui alla precedente lettera b) non venga ricoperto, esso sarà aggiunto a quelli di cui alla lettera a)

Art 2.

Per l'ammissione al concorso di cui al presente bando è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di laurea in architettura.

Gl'impiegati delle carriere di concetto delle Amministrazioni dello Stato, che non siano in possesso del prescritto titolo di studio di cui al primo comma del presente art 2, non possono partecipare al presente concorso, a norma delle vigenti disposizioni, trattandosi di concorso per tecnici.

Art 3

Per partecipare al concorso gli aspiranti devono aver compiuto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda il 18° anno di età e non aver oltrepassato il 32°

Il limite massimo di età è elevato come di seguito indicato:

1) di anni 2 per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936,

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione,

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943,

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia, limitatamente, per questi ultimi, a quelli rimpatriati fino al 31 marzo 1950,

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito a trattati di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano,

g) per i profughi dai territori esteri,

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra,

3) il limite massimo è poi elevato ad anni 39·

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per merito di guerra,

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art 2 della legge 20 marzo 1940, n 233, modificato dall'art 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n 267

Le elevazioni di cui al precedente n 1) si cumulano con le elevazioni contemplate nei numeri 2 e 3), purchè complessivamente non si superino i 40 anni,

4) il limite massimo di età è protratto fino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante

a) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale,

b) per il personale dipendente dal soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I R C E) in servizio al 18 giugno 1953 e per i funzionari che prima dell'istituzione dell'I R C E siano stati in servizio presso organizzazioni della Società delle Nazioni o presso l'Istituto italiano interuniversitario,

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti del limite massimo di età il periodo intercorso dal cinque settembre 1938 al 9 agosto 1944 ai sensi dell'art 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n 25, convertito senza modifiche nella legge 5 maggio 1949, n 78 In ogni caso ed anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di 40 anni,

6) per gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari o incaricati sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università o l'Istituto di istruzione universitaria In ogni caso ed anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di 40 anni.

Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente negli istituti di istruzione artistica o, quali titolari, in istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali, possono essere ammessi al presente concorso in deroga al limite massimo di età fissato in anni 32, per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio come sopra prestato, ma per non più di cinque anni ai sensi dell'art 58 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123,

7) Il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, ed i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile, per i mutilati ed invalidi in occasione del terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953;

per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Non sono ammessi a tale beneficio gl'invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella, allegato A, al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella B del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

8) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'Amministrazione statale;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, e dell'Areonautica, che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità o non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Le domande di ammissione, redatte su carte da bollo da L. 200 e firmate dagli aspiranti dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni 60 a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome;

b) la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal primo comma dell'art. 3 dovranno indicare ai fini dell'ammissione al concorso stesso i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni;

i) il proprio domicilio e recapito al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

Nelle domande gli aspiranti dovranno inoltre dichiarare:

1) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'articolo 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti risiedono.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso.

Non possono partecipare ai concorsi a norma dell'art. 2, comma 5), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degl'impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione nè possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, comma secondo del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 lettera *d*) dello stesso decreto legislativo per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi viziati da invalidità insanabile.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titoli di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 6.

Le prove di esame sono le seguenti:

A) per il concorso a sette posti di architetto aggiunto sono previste le seguenti prove scritte e una prova orale:

1) una prova grafica consistente in schizzi a mano libera e rilievo geometrico di un monumento;

2) in un progetto di consolidamento o di restauro di un edificio monumentale;

3) nello svolgimento di un tema sulla storia dell'architettura con particolare riferimento ai sistemi costruttivi ed alla tecnica caratteristica dei vari stili;

4) la prova orale verterà:

a) nella discussione del progetto di consolidamento o di restauro compilata dal concorrente nella prima prova scritta;

b) in un esame di storia dell'arte, con speciale riguardo all'architettura;

c) in un esame di legislazione sulla tutela del patrimonio, archeologico ed artistico delle bellezze naturali, nonchè sulla organizzazione dell'amministrazione delle antichità e belle arti.

Durata delle prove scritta e grafiche: otto ore.

B) Per il posto di architetto riservato agli assistenti universitari:

un colloquio vertente sui seguenti argomenti:

a) storia dell'architettura con particolare riguardo ai sistemi costruttivi ed alla tecnica caratteristica delle varie epoche;

b) storia dell'arte medioevale e moderna;

c) sistemi e tecnica del restauro monumentale, la cui conoscenza potrà essere accertata anche mediante applicazioni, schemi di calcolo ed esempi concreti sottoposti al candidato attraverso materiale documentario fornito dalla Commissione;

d) legislazioni sulla tutela del patrimonio archeologico ed artistico e delle bellezze naturali, e sull'organizzazione dell'Amministrazione delle antichità e belle arti.

C) Per quanto riguarda l'esame dei titoli presentati dai candidati ai concorsi di cui al presente bando, la Commissione stabilirà preliminarmente, ai sensi delle disposizioni vigenti, le categorie dei titoli valutabili.

Per i titoli non può essere attribuito un punteggio superiore a cinque decimi. La valutazione dei titoli precede le prove di esame. La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritta e grafiche e il voto ottenuto nella prova orale.

Art. 7.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme degli artt. 6 e 376 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le date in cui si svolgeranno le prove scritte dei concorsi saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove scritte e quelle orali del concorso avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data comunicazione in tempo utile del giorno, dell'ora e dei locali in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè gli eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa

Per sostenere le prove scritte e quelle orali, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o dal notaio. Il bollo e da L. 100 se l'autenticazione della firma è fatta dal sindaco e di lire 200 se fatta da un notaio;

b) il libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da un'Amministrazione statale,

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto,

Art 8

Alla prova orale del concorso saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti

Ai sensi dell'art 5, primo e secondo comma del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvati con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, le riserve anzidette non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.

Ai sensi del comma quarto dell'art. 5 citato, a parità di merito sono preferiti:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati e gli invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati ed invalidi per fatti di guerra;

4) i mutilati ed invalidi per servizio,

5) gli orfani di guerra;

6) gli orfani dei caduti per fatti di guerra;

7) gli orfani dei caduti per servizio;

8) i feriti in combattimento;

9) gl'insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

10) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art 150, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi;

11) i figli dei mutilati e degl'invalidi di guerra ex combattenti;

12) i figli dei mutilati e degl'invalidi per fatto di guerra;

13) i figli dei mutilati e degl'invalidi per servizio;

14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;

16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

17) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

18) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso;

19) i coniugati, con riguardo al numero dei figli.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che possano far valere titoli validi ai fini della elevazione del limite massimo di età, e ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, devono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni 30 dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nella forma di seguito indicata.

ex combattenti, prigionieri ed assimilati:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n 588, contenuta nella dispensa n 60 del Giornale militare ufficiale 1922 in carta bollata da L 100 Coloro che invece furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L 100 dalle autorità marittime competenti,

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana in carta bollata da L 100,

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n 1172, ai sensi della circolare n 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L 100,

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43 della guerra di liberazione o della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc, di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, numero 241, dovranno produrre a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa in bollo da L 100 di cui alla circolare n 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare numero 202860/Od/6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina,

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n 27

Mutilati ed invalidi

a) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati o gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido,

b) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio, dalla quale l'aspirante ha contratto la invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948.

Orfani:

a) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici delle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra;

b) gli orfani dei caduti civili per i fatti di guerra nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera a);

c) gli orfani dei caduti per servizio presenteranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

Figli di mutilati ed invalidi:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciata dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

c) i figli dei mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra dovranno presentare il medesimo documento indicato alla precedente lettera a).

Madri, vedove non rimaritate e sorelle di caduti:

le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati alle lettere a), b) e c) della voce orfani, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Profughi:

a) i profughi dei territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato dal Prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100, in conformità del modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto luogotenenziale 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

Decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra:

i decorati di medaglia al valore militare e di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione.

Coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

I coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia, rilasciato in data non anteriore a quello del bando che la famiglia stessa è costituita da almeno 7 figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno produrre un certificato, di data non anteriore al bando, su carta bollata da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio.

Gli impiegati di ruolo e quelli dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio su carta bollata da L. 200 con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata dai superiori gerarchici in data non anteriore a 3 mesi da quella della comunicazione con cui saranno richiesti i titoli preferenziali.

Gli impiegati di ruolo e quelli dei ruoli aggiunti che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre il relativo attestato rilasciato dall'Amministrazione che ha organizzato i corsi medesimi.

I concorrenti già appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I R C E) dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 100 da cui risulti che il 18 giugno 1953 erano alle dipendenze del predetto ufficio.

I concorrenti già appartenenti agli Enti di diritto pubblico ed agli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato in carta legale da L. 100, rilasciato dall'ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto di impiego con l'Ente soppresso.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 100 dell'autorità militare.

Gli assistenti ordinari di università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari e incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare il certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli degli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università o l'Istituto d'istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Gli insegnanti di ruolo e non di ruolo degli Istituti di istruzione secondaria, gli insegnanti degli istituti di istruzione artistica, incaricati o supplenti e gli assistenti delle Accademie di belle arti dovranno presentare i relativi certificati didattici (su carta da bollo da L. 100) dai quali dovrà risultare con precisione per ciascun anno scolastico, la data (giorno e mese) dell'inizio e della cessazione del servizio, la materia o le materie d'insegnamento e la qualifica riportata

Art. 10.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori dei concorsi saranno approvate con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate nel bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Art 11

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie generali di merito e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data in cui ricevono il relativo invito i seguenti documenti di rito

A) titolo di studio

diploma originale o copia notarile autentica su carta bollata da L 200 con la firma del notaio per esteso e timbro dell'ufficio del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2 per l'ammissione al concorso.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece il certificato diploma, su carta da bollo da L. 100, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato oppure un certificato di laurea su carta da bollo da L 100, contenente la dichiarazione che il diploma è in corso di compilazione

In caso di smarrimento o di distruzione del diploma il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n 1269

I candidati che per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero della pubblicazione istruzione o da altre Amministrazioni statali abbiano ivi presentato il titolo originale di studio possono fare riferimento a tale documento In tal caso essi devono indicare l'Amministrazione presso la quale trovasi il detto titolo originale, tutti gli estremi del concorso per il quale è stato prodotto ed esibire inoltre un certificato, in carta da bollo da L 100, rilasciato dall'Università presso la quale il titolo è stato conseguito,

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L 100 da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito nel precedente art 3

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero possono produrre un certificato dell'autorità consolare

I concorrenti che abbiano superato i trentadue anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite di età, devono altresì presentare il relativo documento prescritto dall'art 9, salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini ivi considerati;

C) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine,

D) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcune delle cause che a termini delle disposizioni vigenti impediscano il possesso dei diritti stessi,

E) certificato generale del casellario giudiziario su carta bollata da L 300, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale,

F) certificato su carta bollata da L 100 rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente, dell'art 3 della legge 3 giugno 1950, n 375 e dell'art 3 della legge 21 febbraio 1953, n 142, oltre ad un'esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a proficuo lavoro dell'impiego al quale aspira

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso,

G) documento militare:

1) per i candidati che abbiano prestato servizio militare copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L 200, rilasciato dall'autorità militare competente

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti,

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciati dal distretto militare competente,

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto, certificato di esito di leva in bollo da L 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo,

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L 100 rilasciato dal sindaco,

b) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima) certificato di esito di leva in bollo da L 100, rilasciato dal commissario di leva,

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L 100 rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto. se l'aspirante è stato assegnato alle liste di leva marittima

I certificati di cui alle lettere *C*) *D*) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato di ufficio a norma dell'art 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n 368

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art 10 salvo che non l'abbiano già presentato per i fini ivi considerati

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti

1) titolo di studio,

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale,

4) un certificato rilasciato su carta bollata da L 100 dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano,

5) certificato di cittadinanza italiana.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 192, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Ai sensi di legge, i seguenti certificati non devono avere una data anteriore a tre mesi da quella del ricevimento del relativo invito a presentarli:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziario;
4) certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre Amministrazioni o ad altri enti a qualsiasi titolo salvo quanto previsto nel presente articolo sotto la lettera 4) per il titolo di studio.

Art. 12.

I vincitori del concorso di cui al presente bando conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di architetto aggiunto, ai sensi delle vigenti disposizioni.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto Ministeriale, a norma di legge.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1958

p. *Il Ministro*: SCAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1958
Registro n. 62, foglio n. 364

(6151)

Revoca del bando del concorso per titoli a quarantotto posti di primo segretario, ottanta posti di segretario e centodieci posti, cumulativamente, di vice segretario e segretario aggiunto della carriera di concetto del personale amministrativo dei Provveditorati agli studi, indetto con decreto Ministeriale 10 settembre 1957.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362, con cui è stata disposta, fra l'altro, l'istituzione di un ruolo della carriera di concetto del personale amministrativo dei Provveditorati agli studi ed in particolare il terzo comma dell'art. 6;

Veduto il decreto Ministeriale 10 settembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 20 novembre 1957, col quale, in attuazione del terzo comma dell'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362, è stato indetto un concorso per titoli per accedere ad alcune qualifiche nel ruolo della carriera di concetto del personale amministrativo dei Provveditorati agli studi, concorso al quale sono ammessi i dipendenti statali appartenenti a carriere alle quali si accede con diploma d'istituto secondario di secondo grado e che rivestano qualifica corrispondente o equiparata nel trattamento economico a quella cui intendono concorrere;

Veduta la legge 13 marzo 1958, n. 165, la quale, stabilendo un nuovo ordinamento delle carriere e il trattamento economico del personale insegnante e direttivo degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica, ha ridotto i periodi di permanenza in alcuni coefficienti per il passaggio dei maestri elementari al coefficiente superiore rispetto a quanto era stabilito dalle norme precedenti, fissando altresì la decorrenza di tali miglioramenti al 1° gennaio 1958;

Considerato che è prevalente il numero dei maestri elementari che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso sopracitato indetto col decreto Ministeriale 10 settembre 1957, sul complesso dei dipedenti statali partecipanti allo stesso concorso e che, per effetto della ricostruzione della carriera in applicazione della citata legge 13 marzo 1958, n. 165, numerosi maestri elementari candidati al concorso hanno titolo alla promozione ad una classe di stipendio superiore con decorrenza anteriore al 19 gennaio 1958, data di scadenza del termine di presentazione delle domande;

Considerato che, conseguentemente, qualora fosse consentito ai maestri elementari di concorrere per i posti delle qualifiche superiori del ruolo della carriera di concetto corrispondenti, nel trattamento economico, al coefficiente cui essi hanno diritto per l'accennata ricostruzione della carriera, aumenterebbe il numero dei candidati ai posti delle qualifiche superiori e che, pertanto, l'Amministrazione avrebbe possibilità di scelta per le qualifiche più impegnative fra una più ampia cerchia di candidati, sottoposti ad una più severa selezione;

Considerato inoltre che i maestri elementari promossi per effetto dell'anzidetta ricostruzione della carriera ad un coefficiente superiore a quello loro spettante all'atto della presentazione della domanda di ammissione al concorso non avrebbero più interesse a concorrere a posti della qualifica corrispondente al coefficiente loro precedentemente attribuito;

Considerato che per quanto su esposto sussistono motivi di pubblico interesse per far luogo alla revoca del bando del concorso anzidetto e al successivo bando di analogo concorso quando le operazioni relative alla ricostruzione della carriera dei maestri elementari saranno avviate a compimento da parte dei Provveditorati agli studi;

Decreta:

Articolo unico

Il bando del concorso per titoli a quarantotto posti di primo segretario, ottanta posti di segretario e centodieci posti, cumulativamente, di vice segretario e segretario aggiunto, nel ruolo della carriera di concetto del personale amministrativo dei Provveditorati agli studi, indetto con decreto Ministeriale 10 settembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 20 novembre 1957, è revocato.

Il concorso sarà nuovamente indetto con successivo decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 ottobre 1958

Il Ministro: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1958
Registro n. 64, foglio n. 47

(6381)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Costituzione della Commissione esaminatrice per il concorso ad undici posti di vice direttore in prova nella carriera di concetto del personale degli aeroporti civili, indetto con decreto Ministeriale 16 gennaio 1958.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante le norme di esecuzione del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, riguardante i compensi ai componenti delle Commissioni, Consigli, Comitati o Collegi operanti nelle Amministrazioni statali, e delle Commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere statali;

Visto il decreto Ministeriale 16 gennaio 1958, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1958, registro n. 18 Aeronautica, foglio n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 12 febbraio 1958, con il quale è stato indetto un concorso per esami ad undici posti di vice direttore in prova nella carriera di concetto del personale degli aeroporti civili del Ministero della difesa Aeronautica;

Decreta:

La Commissione esaminatrice per il concorso ad undici posti di vice direttore in prova nella carriera di concetto del

personale degli aeroporti civili del Ministero della difesa-Aeronautica, indetto con decreto Ministeriale 16 gennaio 1958, è costituita come appresso:

Presidente:
Casaburi dott. Manlio, ispettore generale capo del personale civile.

Membri:
Dina dott. Samuele, direttore di divisione;
Cucci dott. Alfonso, direttore di sezione;
Prestipino prof. Ettore, ordinario di istituto tecnico commerciale in Roma;
Del Duca prof. Luigi, ordinario di istituto tecnico commerciale in Roma.

Segretario:
Trapani dott. Giovanni, direttore di sezione.

Ai componenti ed al segretario della Commissione suddetta spetteranno i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 luglio 1958

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1958
Registro n. 38 Difesa Aeronautica, foglio n. 135

(6352)

Sostituzione di un membro nella Commissione esaminatrice del concorso ad undici posti di vice direttore in prova nella carriera di concetto del personale degli aeroporti civili, indetto con decreto Ministeriale 16 gennaio 1958.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante le norme di esecuzione del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, riguardante i compensi ai componenti delle Commissioni, Consigli, Comitati o Collegi operanti nelle Amministrazioni statali, e delle Commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere statali;

Visto il decreto Ministeriale 16 gennaio 1958, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1958, registro n. 18 Aeronautica, foglio n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 12 febbraio 1958, con il quale è stato indetto un concorso per esami ad undici posti di vice direttore in prova nella carriera di concetto del personale degli aeroporti civili del Ministero della difesa-Aeronautica;

Visto il decreto Ministeriale 16 luglio 1958, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1958, registro n. 38, foglio n. 135, col quale è stata costituita la Commissione del concorso citato;

Considerato che il direttore di sezione dott. Alfonso Cucci, membro della Commissione anzidetta, destinato ad altro incarico non può partecipare ai lavori della Commissione stessa;

Ritenuta la necessità che il direttore di sezione dott. Alfonso Cucci sia sostituito nell'ambito della citata Commissione, dal direttore di divisione dott. Federico Zucco;

Decreta:

Il direttore di divisione dott. Federico Zucco è nominato membro, in sostituzione del direttore di sezione dott. Alfonso Cucci, della Commissione esaminatrice del concorso ad undici posti di vice direttore in prova nella carriera di concetto del personale degli aeroporti civili del Ministero della difesa-Aeronautica, indetto con decreto Ministeriale 16 gennaio 1958.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 ottobre 1958

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1958
Registro n. 46 Difesa Aeronautica, foglio n. 278

(6353)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso per il posto di segretario generale di 2ª classe (grado II), vacante nel comune di Legnano (Milano).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 8 agosto 1957, per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe (grado II), vacante nel comune di Legnano;

Visto il decreto Ministeriale 7 novembre 1958, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, e la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe (grado II), vacante nel comune di Legnano nell'ordine appresso indicato:

N.	Candidato		Punti	
1.	Roccella dott. Davide	punti	89,62	su 132
2.	Vercesi dott. Celestino	»	88,87	»
3.	Soardi dott. Mario	»	85,02	»
4.	Gaetti dott. Giuseppe	»	84,75	»
5.	Ferraro dott. Domenico	»	80,81	»
6.	Tiberti dott. Menotti	»	80,46	»
7.	Piva dott. Erminio	»	79,74	»
8.	Rosolia dott. Giovanni	»	76,53	»
9.	Martegani dott. Aldo	»	74,92	»
10.	De Gaetano dott. Angelo	»	73,13	»
11.	Pollidori Giuseppe	»	72,95	»
12.	Zuanni dott. Federico	»	72,92	»
13.	Macaluso dott. Bartolomeo	»	72,83	»
14.	Pasqualis dott. Marcello	»	72,42	»
15.	Quaiato Matteo	»	72,33	»
16.	Di Pilla dott. Giovanniangelo	»	71,55	»
17.	Giustino Leonardo	»	71,02	»
18.	Pelosi dott. Luigi	»	70,68	»
19.	Gaetti Dante	»	70,46	»
20.	Baraldi dott. Dario	»	70,24	»
21.	Di Santo dott. Angelo	»	70 —	»
22.	Bitetti dott. Giuseppe	»	69,79	»
23.	Silvano dott. Guido	»	69,10	»
24.	Rodighiero dott. Rocco	»	68,40	»
25.	Aiello dott. Salvatore	»	68,29	»
26.	Damiani Rocco	»	67,50	»
27.	Sardella dott. Pasquale	»	66,73	»
28.	Costanzo dott. Giuseppe	»	66,45	»
29.	Cantanna dott. Pietro	»	65,29	»
30.	Spezia Roberto	»	64,50	»
31.	Volpe Michele	»	64 —	»
32.	Porazzi Angelo	»	63,99	»
33.	Lucchese Cosimo	»	63,22	»
34.	Triolo Filippo	»	62,60	»
35.	Zaffarano dott. Michele	»	62,32	»
36.	Albi Marini dott. Muzio	»	61,68	»
37.	Galli Emilio	»	61,26	»
38.	Lombardi dott. Antonio	»	57,81	»
39.	Galli dott. Pietro	»	54,04	»
40.	Albonni dott. Arturo	»	53,13	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 novembre 1958

p. *Il Ministro:* ROMANO

(6354)

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale provinciale di 1ª classe (grado I) vacante nella provincia di Potenza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 8 agosto 1957 per il conferimento del posto di segretario provinciale generale di 1ª classe (grado I) vacante nella provincia di Potenza;

Visto il decreto Ministeriale 10 novembre 1958, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso,

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso,

Vista la legge 27 giugno 1942, n 851, il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371 e la legge 9 agosto 1954, n 748,

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario provinciale generale di 1ª classe (grado 1), vacante nella provincia di Potenza nell'ordine appresso indicato:

1	Frajese dott Vittorio	punti 77 —	su 132
2	Russo dott Giovanni .	» 75,68	»
3	Perta dott Angelo .	» 73,50	»
4	Gaetti dott Giuseppe .	» 71,95	»
5	Merolli dott Rocco .	» 71,50	»
6	Mona Vito Nicola .	» 69,50	»
7	Napolino dott Francesco	» 68,68	»
8	Chiarello Salvatore .	» 68,50	»
9	Macaluso dott Bartolomeo	» 68 —	»
10	Martegani dott Aldo	» 66,59	»
11	Mazzoni dott Francesco	» 66 36	»
12	Calabro Vincenzo	» 66 —	»
13	Buiani Spartaco	» 62,50	»
14	Montanaro dott Pierino	» 60,81	»
15	Tioccoli Bernardino	» 58 —	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Roma, addì 13 novembre 1958

p *Il Ministro* ROMANO

(6373)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Composizione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a centosessanta posti di ingegnere in prova del Genio civile, bandito con decreto Ministeriale 6 ottobre 1956.

Si rende noto che la Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a centosessanta posti di ingegnere in prova del Genio civile indetto con decreto Ministeriale 6 ottobre 1956, costituita con decreto Ministeriale 29 luglio 1958, registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 1958, al registro n 46, foglio n 246, e successive modificazioni, è così composta

Presidente

Catenacci dott Corrado, consigliere di Stato

Membri:

Piattelli dott ing Emidio, ispettore generale del Genio civile,

Sapienza dott ing Giuseppe, ispettore generale del Genio civile,

Aquilina prof Fortunato Carmelo, ordinario di geofisica mineraria presso l'Università di Roma,

Cestelli-Guidi prof Carlo, ordinario di scienza delle costruzioni presso l'Università di Roma.

Membri con voto consultivo

Gallo prof Pietro, incaricato di lingua inglese presso la Università di Roma

Rossi prof Mario, incaricato di lingua e letteratura tedesca presso la Facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma

Le funzioni di segretario saranno espletate dal dott Antonio Fiore, direttore di sezione

(6351)

PREFETTURA DI BOLOGNA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna al 30 novembre 1955.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 7/14130 San., dell'8 marzo 1956, con il quale è stato bandito pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna al 30 novembre 1955,

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Vista la designazione effettuata dall'Ordine dei medici chirurghi,

Viste le terne dei Comuni interessati ai sensi dell'art 13 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 giugno 1955,

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n 854 del 10 giugno 1955, sul decentramento dei servizi del l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica ed in virtù della potestà ivi conferita,

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto, vacanti nella provincia di Bologna al 30 novembre 1955, e così costituita:

Presidente:

Bruschelli dott Emilio, vice prefetto

Componenti:

Marenzi dott Cesare, medico provinciale,

Sotgiu prof. Giulio, docente in clinica medica;

Tagariello prof Pietro, docente in clinica chirurgica;

Zappia dott Domenico, medico condotto

Le funzioni di segretario della Commissione saranno espletate dal dott Francesco Basso

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura.

Bologna, addì 6 novembre 1958

Il prefetto: GAIPA

(6356)

PREFETTURA DI COSENZA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di di Cosenza al 30 novembre 1957.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Visto il proprio decreto n. 42628 in data 30 maggio 1958, col quale veniva bandito pubblico concorso per la copertura dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cosenza al 30 novembre 1957,

Considerato di dover procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso predetto,

Viste le designazioni pervenute dagli Enti interessati;

Visto l'art 50 del regio decreto 11 marzo 1935, n 281, modificato dall'art 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n 854,

Visto l'art 69 del testo unico delle leggi sanitarie, modificato dall'art 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854,

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per la copertura dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cosenza al 30 novembre 1957, è costituita come appresso:

Presidente:

Scordamaglia dott. Giorgio, vice prefetto vicario.

Componenti:

Chimenti dott. Antonio, medico provinciale capo;

Concetti prof. Fulvio, primario ostetrico ginecologo ospedaliero;

Cariati prof. dott. Abramo, specialista in ostetricia,

Tesi Rizzuti Ida, ostetrica condotta.

Segretario:

Marino dott. Aldo, consigliere di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Cosenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni, all'albo di questa Prefettura.

Cosenza, addì 10 novembre 1958

Il prefetto. MACCIOTTA

(6359)

PREFETTURA DI RAGUSA

Sostituzione del segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ragusa al 30 novembre 1957.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAGUSA

Visto il precedente decreto del 10 luglio 1958, n. 10895, con il quale si è provveduto alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Ragusa al 30 novembre 1957;

Visto che il segretario della Commissione suddetta, consigliere di 2ª classe dott. Corrado Scivoletto è stato trasferito ad altra sede ed occorre pertanto, provvedere alla sua sostituzione,

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, ,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, relativo al decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica,

Decreta:

Fermo restando in ogni altra parte il decreto prefettizio numero 10895 del 10 luglio 1958, il consigliere di 2ª classe dott. Giovanni Di Pasquale è nominato segretario della Commissione giudicatrice di cui in epigrafe.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed in quella della Regione siciliana, e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura.

Ragusa, addì 14 novembre 1958

Il prefetto CAPPELLANI

(6361)

PREFETTURA DI BRESCIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Brescia al 30 novembre 1957.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

Visti i propri decreti n. 14538 in data 8 febbraio e 30 marzo 1958, relativi al pubblico concorso per le otto condotte ostetriche vacanti al 30 novembre 1957,

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del vigente testo unico delle leggi sanitarie,

Visto l'art. 50 del vigente regolamento dei concorsi ai posti dei sanitari addetti ai Comuni ed alle Provincie modificato con l'art. 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica,

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento degli otto posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1957, è costituita come appresso:

Presidente:

Poli dott. Giuseppe, vice prefetto.

Componenti:

Criscuolo dott. Giovanni, medico provinciale,

Dossena prof. dott. Gaetano, primario ostetrico degli Spedali civili di Brescia,

Materzanini dott. Augusto, ostetrico, libero esercente;

Cominelli Cristina, ostetrica condotta designata dai Comuni interessati al concorso.

Segretario:

Di Milia dott. Ciro, direttore di sezione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura.

Brescia, addì 13 novembre 1958

Il prefetto CAPPELLINI

(6358)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Brescia al 30 novembre 1957.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

Visto il proprio decreto 8 febbraio 1958, n. 14538, con cui è stato bandito il concorso per sei posti di medico condotto vacanti in provincia di Brescia al 30 novembre 1957,

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del vigente testo unico delle leggi sanitarie,

Visto l'art. 44 del vigente regolamento dei concorsi ai posti dei sanitari addetti ai Comuni ed alle Provincie, modificato con l'art. 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei sei posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1957, è costituita come appresso.

Presidente

Poli dott. Giuseppe, vice prefetto.

Componenti

Criscuolo dott. Giovanni, medico provinciale.

Jachia dott. prof. Luigi, primario medico degli Spedali civili di Brescia,

Pozzan dott. prof. Angelo, primario chirurgo degli Spedali civili di Brescia,

Bellesia dott. Paolo, medico condotto designato dai Comuni interessati al concorso

Segretario

Di Milia dott. Ciro, direttore di sezione

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura.

Brescia, addì 14 novembre 1958

Il prefetto CAPPELLINI

(6357)

PREFETTURA DI COSENZA

Sostituzione di un componente e del segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cosenza al 30 novembre 1956.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Visto il decreto prefettizio n. 66812 in data 12 luglio 1958, col quale veniva costituita la Commissione giudicatrice del concorso per la copertura dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cosenza al 30 novembre 1956,

Considerato di dover provvedere alla sostituzione, in seno alla predetta Commissione, del componente dott. Caruso Antonio e del segretario dott. Bosa Nicola, essendo il primo dimissionario ed il secondo impegnato in altri servizi di istituto,

Viste le designazioni dei Comuni interessati,

Visto l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854,

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854,

Decreta:

Il dott. De Maio Mario medico condotto ed il dott. Vincenzo Tarsia, consigliere di prefettura, sono nominati rispettivamente componente e segretario della Commissione giudicatrice del concorso in premessa specificato

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni, all'albo della Prefettura.

Cosenza, addì 10 novembre 1958

Il prefetto: MACCIOTTA

(6360)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.